

Il green pass viola le leggi europee

10 Agosto 2021

IL GREEN PASS È (GIURIDICAMENTE) FINITO PRIMA DI COMINCIARE perché #velodiceeuropa, quindi NON FATELO. Cerco di sintetizzarla (attenzione alle date) 1 - il 22 aprile scorso, il vostro governo ha adottato il DL n.52 che ha introdotto, all'art.9, la "certificazione verde" meglio nota come green pass che impone pesanti restrizioni alle libertà personali e di circolazione (artt.13 e 16 Cost.) 2 - nel frattempo, il 14 giugno scorso, il Parlamento €uropeo e il Consiglio d'€uropa hanno adottato il Regolamento n.953 che, al paragrafo 36, stabilisce che "È NECESSARIO EVITARE LA DISCRIMINAZIONE DIRETTA O INDIRETTA DI PERSONE CHE NON SONO VACCINATE, per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti COVID-19 è attualmente somministrato o consentito, COME I BAMBINI o perché non hanno ancora avuto l'opportunità di essere vaccinate O HANNO SCELTO DI NON ESSERE VACCINATE. Pertanto, il possesso di un certificato di vaccinazione, o di un certificato di vaccinazione che attesti l'uso di uno specifico vaccino anti COVID-19, NON DOVREBBE COSTITUIRE UNA CONDIZIONE PRELIMINARE PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI LIBERA CIRCOLAZIONE O PER L'UTILIZZO DI SERVIZI DI TRASPORTO passeggeri transfrontalieri quali linee aeree, treni, pullman, traghetti o qualsiasi altro mezzo di trasporto. Inoltre, il presente regolamento NON PUO' ESSERE INTERPRETATO NEL SENSO CHE ISTITUISCE UN DIRITTO O UN OBBLIGO DI ESSERE VACCINATI" 3 - l'evidente contrasto con la normativa €uropea del DL 52 non viene corretto neanche in sede di conversione (nella Legge n.87 del 17 giugno scorso) 4 - se accorgono solo a luglio (per inciso, nella nota conferenza stampa del vostro premier Draghi neanche un cenno viene fatto alla circostanza FONDAMENTALE che il DL 52 viene RADICALMENTE emendato): per effetto dell'art.4, comma 1, lett. e), n.2), DL 23 luglio 2021, n.105, il comma 9 dell'art.9 del DL 52 viene interamente riscritto e trasformato nel seguente "Le disposizioni dei commi da 1 a 8 continuano ad applicarsi OVE COMPATIBILI con i regolamenti (UE) 2021/953 e 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021"; 5 - ne discende che la vostra Certificazione Verde E' INCOMPATIBILE con quanto stabilito dal par.36 del Regolamento 953 sopra riportato poiché, istituendo tutta una serie di luoghi, eventi e servizi cui poter accedere solo col possesso di essa crea inevitabilmente, e deliberatamente, una DISCRIMINAZIONE ben precisa (che permane anche se, per avere il pass, si voglia ricorrere al tampone "sistematico", cioè uno ogni 48 ore, tale è la sua validità temporale, perché in questo modo si crea una disparità tra chi può permettersi tale spesa e chi no, in violazione dell'art.3 Cost.) 6 - è noto che i Regolamenti sono atti giuridici che si applicano automaticamente e in modo uniforme a tutti i paesi dell'€UE non appena entrano in vigore, senza bisogno di essere recepiti nell'ordinamento nazionale (ex multis: Corte Cost. n.163/1977) 7 - i cittadini e più ancora gli esercenti, laddove sanzionati, possono rivolgersi al giudice che deve fare applicazione della norma comunitaria sovraordinata e disapplicare quella che prevede la sanzione, annullando quest'ultima (ex multis: “le norme comunitarie provviste di efficacia diretta precludono al giudice comune l'applicazione di contrastanti disposizioni del diritto interno quando egli non abbia dubbi in ordine all'esistenza del conflitto"; Corte Cost. n.170/1984) 8 - i medesimi principi possono essere applicati anche alle costrizioni imposte ai sanitari e, ora, al personale scolastico

Salvatore Morra